

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1815

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRAGUTI, CONSOLI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI, NESPOLO, SALVATO, SENESI, ZUFFA, BAIARDI, GIANOTTI, MARGHERI, CISBANI, ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, CANNATA, TORNATI, GAROFALO e TOSSI BRUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1989

Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

ONOREVOLI SENATORI. – Il diffondersi di una nuova cultura del lavoro rappresentata dalla volontà di progettare da sé e per sé tempi, modi e forme di sperimentazione delle proprie capacità ci ha convinto della necessità di fornire uno strumento legislativo diretto a valorizzare le capacità organizzative, ideative e di autoimpiego espresse da tante donne.

Per questo, in questi mesi, ci siamo rivolte alle donne delle associazioni imprenditoriali e alle imprenditrici, perché contribuissero con la loro esperienza a individuare le possibili linee di intervento.

L'obiettivo di questa nostra proposta è quello di sostenere attraverso maggiori

risorse, orientamento, formazione imprenditoriale e manageriale la nascita e lo sviluppo in senso innovativo di piccole e medie imprese dirette da donne, in forma individuale e associata.

Essa si colloca nell'ambito delle proposte di legge dirette a realizzare pari opportunità e l'avvio di azioni positive a sostegno del lavoro femminile.

Fino ad ora, però, il campo di proposta delle politiche incentivanti è stato limitato all'ambito del lavoro dipendente, e questo nonostante dai primi anni '80 sia in atto un ripensamento sui metodi con cui affrontare le ripercussioni occupazionali nella direzione di stimolare e rafforzare le capacità

progettuali e di autoimpiego, la disponibilità all'innovazione e al cambiamento dei soggetti economici.

Per questo abbiamo più volte sottolineato che lasciar fuori dal progetto di costruzione di pari opportunità il lavoro autonomo e l'attività imprenditoriale rappresenta un limite, soprattutto per quanto riguarda le possibili opzioni lavorative nelle aree territoriali, ed in particolare nel Mezzogiorno, con limitati sbocchi occupazionali nelle forme del lavoro dipendente; ma anche un arretramento rispetto alle prospettive aperte da leggi come la «Marcora» (legge 27 febbraio 1985, n. 49) e la «De Vito» (decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44) e da numerosi provvedimenti regionali il cui significato è contenuto nella valorizzazione di potenzialità imprenditoriali e più in generale di una nuova cultura del lavoro.

Come è noto la struttura del mercato del lavoro in Italia, come nel resto dei paesi industrializzati, è profondamente mutata nell'ultimo decennio.

Nel 1977 gli occupati erano 19.942.000 così ripartiti: il 15,7 per cento nell'agricoltura, il 38,2 per cento nell'industria, il 46,1 per cento nel terziario. Nel 1986 gli occupati sono saliti a 20.853.000 così suddivisi: il 10,7 per cento nell'agricoltura, il 32,7 per cento nell'industria, il 56,6 per cento nel terziario (dati ISTAT sulle forze di lavoro). In particolare le donne sono cresciute da 6.047.000 a 6.901.000: ciò significa quindi che quasi tutti i posti aggiuntivi sono andati alle donne.

Un ulteriore importante cambiamento riguarda la distribuzione per posizione professionale. I lavoratori autonomi sono cresciuti da 5.664.000 a 6.151.000, quelli dipendenti da 14.278.000 a 14.703.000.

L'andamento del lavoro dipendente e di quello autonomo non è stato omogeneo nei vari settori. Nell'agricoltura, che è il settore che ha perso più occupati, i lavoratori autonomi sono calati più dei dipendenti. Nonostante ciò il ruolo delle donne nel settore agricolo è uscito in questi ultimi anni da una condizione di «invisibilità» per

orientarsi sempre più verso l'assunzione di responsabilità dirette nella gestione delle imprese.

Nell'industria i lavoratori indipendenti sono aumentati di oltre 100.000 unità (attribuibili quasi interamente al settore), mentre quelli dipendenti sono calati di oltre 900.000. Nel terziario sono invece aumentate sia l'occupazione dipendente che quella indipendente: la prima di 1.678.000, la seconda di 917.000 unità.

All'interno del lavoro autonomo il gruppo nel quale si è registrata la crescita più elevata è quello degli imprenditori e dei liberi professionisti: nell'ultimo decennio imprenditori e liberi professionisti sono passati da 440.000 a 749.000. È interessante notare che il fenomeno ha coinvolto anche le donne, la cui presenza, pur se ancora largamente minoritaria, si è sensibilmente ampliata: le imprenditrici e le libere professioniste sono già raddoppiate, passando da 52.000 a 115.000.

Tra il 1977 e il 1986 le donne lavoratrici indipendenti sono passate da 1.731.000 a 1.856.000; gli uomini da 3.970.000 a 4.297.000.

Per le donne l'incremento maggiore si è registrato negli ultimi anni e nello stesso periodo si sono avute le più significative modifiche all'interno delle posizioni di lavoro.

Le imprenditrici e le libere professioniste, che rappresentano il 3,1 per cento delle lavoratrici indipendenti nel 1977, passano al 3,7 per cento nel 1981 e al 6,2 per cento nel 1986. Aumentano anche le lavoratrici in proprio: da 50,5 per cento nel 1977, al 55,6 per cento nel 1981 e restano stazionarie nel 1986; diminuiscono le coadiuvanti: da 46,4 per cento a 40,7 a 38,4.

La tendenza generale sembra indicare un aumento per uomini e donne nel gruppo degli imprenditori e dei liberi professionisti e una netta diminuzione dei coadiuvanti, ma complessivamente i dati rivelano anche che le donne classificate tra gli indipendenti sono in gran parte collocate in imprese familiari in cui svolgono, appunto, il ruolo di coadiuvante.

La presenza delle donne nelle nuove imprese è più alta: sono il 43,9 per cento

degli imprenditori nel caso di nuove imprese, il 35,7 negli altri casi. Questo dato se indica un aumento delle donne nella professione imprenditoriale nello stesso tempo rivela una loro minore continuità imprenditoriale; sono cioè di meno le donne presenti nelle imprese costituite in passato e che ora subiscono fasi di trasformazione.

E questo perchè donne e uomini hanno storie lavorative diverse; diversi percorsi condizionano motivazioni e aspettative, problemi e esigenze, possibilità e vincoli che si riflettono nella scelta dei settori di attività e nella stessa forma dell'impresa. L'osservazione delle differenze per sesso consente quindi di delineare profili nettamente distinti di imprenditori, di ipotizzare un diverso ruolo del lavoro autonomo all'interno dei percorsi e delle scelte lavorative maschili e femminili. Le differenze emerse consentono di affermare che il sesso rappresenta una variabile fondamentale nel distinguere tipologie di imprenditori, sia per i percorsi all'impresa che per le imprese create.

Se questo è il quadro nuovo, interessante ma pur sempre emergente sul piano strutturale, non va dimenticato che, se è vero che la nuova soggettività femminile ha determinato importanti cambiamenti nel mercato del lavoro, nella scuola, modificando, appunto, assetti economici e mettendo in crisi modelli tradizionali, questa tendenza innovativa non è stata in grado, da sola, di superare profonde disuguaglianze, diversità, contraddizioni.

La divisione sessuale del lavoro (così come storicamente si è determinata), fondata sulla pretesa che il sesso femminile fosse naturalmente destinato alla vita domestica e ai compiti di riproduzione e di cura, ma dovesse essere marginale nella produzione, nella politica, nel sapere, definisce infatti, ancora oggi, una struttura sociale che nella sua organizzazione, nei suoi tempi, nei suoi lavori, nei suoi simboli consegna alle donne la responsabilità del lavoro familiare e di cura.

Questa realtà non solo costringe le donne ad una doppia fatica, ma si accompagna, appunto, ad una svalorizzazione del lavoro

di produzione umana, ad una organizzazione dei tempi incentrata sulla priorità gerarchica del tempo di lavoro produttivo e al permanere, nel contempo, di forti elementi di segregazione formativa e professionale e quindi di diversità di opportunità, con il permanere di disuguaglianze per il lavoro nel mercato.

In particolare nell'attività imprenditoriale le donne registrano il persistere di due elementi negativi: minori risorse materiali disponibili, una minore professionalità imprenditoriale.

Con il nostro disegno di legge intendiamo rispondere a questo meccanismo «distorto», perchè se è vero che negli ultimi anni è aumentato l'interesse politico verso l'imprenditoria, tuttavia le donne sono ancora assenti dalla gestione degli interventi o sono diventate oggetto di *business* senza alcuna ipotesi teorica e progettuale convincente. Le imprese di donne evocano ancora una immagine complessiva di minore forza, di cui sono indicatori i minori fattori di competitività dichiarati: «le donne, più degli uomini, avvertono la propria impresa debole rispetto alla concorrenza e più spesso ricercano le competitività nell'abbassamento dei margini di profitto e nell'accettazione di rapporti di sub-commitenza».

Per queste ragioni il nostro disegno di legge vuole favorire la nascita e lo sviluppo in senso innovativo di piccole e medie imprese dell'artigianato, del commercio, dell'industria, del turismo e dell'agricoltura dirette da donne e anche la crescita sul piano imprenditoriale delle donne che in azienda ricoprono ruoli dirigenti. Per questo sottolineiamo la necessità di creare una rete di servizi, di formazione e di progettazione; una verifica della fattibilità delle iniziative al fine di superare i meccanismi «classici» del contributo «a pioggia» per valorizzare progetti realmente validi; un sistema di osservazione delle imprese nei primi anni di vita, quelli durante i quali si registra il più alto tasso di «mortalità».

Il nostro disegno di legge abbandona la logica dell'intervento assistenziale e si inserisce in una prospettiva di innovazione

dell'apparato produttivo; si colloca nel quadro delle proposte di legge atte a favorire e a valorizzare tutti i lavori delle donne, ovunque si realizzano, per costituire pari opportunità e favorire azioni positive per la realizzazione di una uguaglianza sostanziale in tutti i settori, coerentemente alle indicazioni della Comunità economica europea.

La legge 29 dicembre 1987, n. 546, sull'indennità di maternità delle lavoratrici autonome, è stata un passo importante in questa direzione, ma ancora insufficiente per realizzare nuove opzioni lavorative per le donne.

Ed infine non va dimenticato che l'apparato produttivo italiano si trova a dover affrontare la prospettiva del mercato unico europeo del 1992. Come è ormai noto saranno soprattutto le piccole e medie imprese a dover fronteggiare i maggiori rischi derivanti dalla aumentata concorrenza. La presenza di imprenditoria femminile è di fatto diffusa soprattutto nelle imprese di piccole e medie dimensioni per cui anche dalla realizzazione del mercato unico europeo può venire una spinta all'arretramento della presenza delle donne nei ruoli imprenditoriali.

Per i motivi su esposti riteniamo che l'esigenza di attuare interventi legislativi di sostegno all'imprenditoria femminile esistente e di promozione di quella nuova possa essere condivisa da tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

L'articolo 1 del presente disegno di legge specifica le azioni positive per l'imprenditoria femminile, indicando nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 i tre livelli nei quali si articola l'intervento. Il primo, più generale, è riferito al sostegno della imprenditoria femminile, sia in termini di conoscenza della realtà (articoli 6 e 8), sia di agevolazioni dirette (articoli 3 e 9). Il secondo livello è costituito dagli interventi per la formazione, su cui tornano gli articoli 2 e 9. Infine, si tenta di avviare un discorso nuovo riguardo al credito (articolo 5).

Nell'articolo 2, la proposta indica i soggetti beneficiari degli interventi: le imprese

a prevalente partecipazione o gestione femminile ed i soggetti della formazione imprenditoriale.

Va peraltro sottolineato come alcune tipologie di intervento, ed il vincolo posto all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), tendano a favorire la cooperazione e le piccole e medie imprese.

Nell'articolo 3 sono contemplate agevolazioni a favore delle imprese definite ai sensi dell'articolo 2. Si tratta di contributi in conto capitale (nella misura del 50 per cento delle spese d'impianto e attrezzature con il limite massimo di un miliardo di lire) e mutui della Cassa depositi e prestiti (a copertura di un altro 30 per cento di tali spese). Tali agevolazioni (comma 3) sono riferite all'introduzione di innovazioni tecnologiche o di gestione, oppure all'avvio o acquisto di attività. È altresì prevista un'elevazione della misura delle agevolazioni per le iniziative che hanno sede nel Mezzogiorno.

Il modello cui s'ispira questo intervento agevolativo è rappresentato dalla cosiddetta legge «De Vito». È peraltro stabilito un limite di cumulo con altre agevolazioni (comma 10).

Con riferimento alla formazione, il comma 6 introduce un contributo (da cinque a trenta milioni di lire, fino al 50 per cento delle spese) a sostegno di corsi di formazione imprenditoriale e/o manageriale.

L'articolo 4 istituisce un fondo di 300 miliardi di lire (dal 1991 al 2000) nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, destinato prevalentemente a finanziare le agevolazioni previste nell'articolo 3. La gestione del fondo è demandata al comitato per le pari opportunità.

Quest'ultimo (istituito dall'articolo 6) si configura come un comitato interministeriale (industria, turismo, agricoltura, tesoro), comprendente le rappresentanti sia delle associazioni nazionali dell'imprenditoria minore e della cooperazione, sia delle associazioni che operano nel campo della parità e delle pari opportunità, oltre ad una rappresentante della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comitato, che dura in carica quattro anni ed è nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ha i compiti definiti dal comma 4: studio, ricerca ed informazione sull'imprenditoria femminile (a tale fine è anche prevista l'istituzione di un Osservatorio) e gestione del fondo previsto all'articolo 4.

L'articolo 7 prevede le norme relative a tale gestione, indicando i criteri di approvazione delle domande (comma 1) e demandando l'istruttoria tecnica ad un nucleo di consulenza apposito (commi 2 e 3).

Oltre alle agevolazioni previste all'articolo 3, finanziate con il fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, il disegno di legge attiva all'articolo 5 un canale creditizio speciale.

La gestione è affidata ai mediocrediti regionali, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con le finalità definite al comma 2 dell'articolo 5.

I finanziamenti agevolati (al 60 per cento del tasso di riferimento) possono riguardare sia i progetti di innovazione o avvio di attività, sia altri tipi di investimento. Questo

canale creditizio ovviamente non si sovrappone ai benefici previsti all'articolo 3, ma ne costituisce il necessario completamento con riferimento ai processi produttivi ed alle necessità di capitali per investimenti. La consistenza di tale intervento viene garantita dall'assegnazione all'Istituto centrale per il credito a medio termine di considerevoli risorse aggiuntive cui attingere (insieme alle risorse già proprie dell'Istituto) per consentire il finanziamento delle predette operazioni di credito.

L'Osservatorio nazionale (articolo 8) ha la finalità di consentire una migliore conoscenza dei processi in atto e dei problemi dell'imprenditoria femminile. È promosso dal comitato per le pari opportunità e ad esso possono partecipare oltre ad amministrazioni ed enti pubblici anche le regioni.

Le azioni positive delle regioni (previste all'articolo 9) si coordinano con le finalità della legge, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze regionali.

All'onere finanziario della legge, previsto in 30 miliardi di lire annui per dieci anni, si provvede (articolo 10) con la riduzione di altre voci di spesa dei Ministeri interessati, che presentano rilevante accumulo di disponibilità non impegnate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Azioni positive per l'imprenditoria femminile)

1. Al fine di realizzare pari opportunità e perseguire l'eguaglianza sostanziale di uomini e donne nelle attività economiche e di diversificare le scelte professionali delle donne, la presente legge prevede azioni positive volte a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con particolare riferimento alla cooperazione;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) favorire l'accesso al credito delle imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione di donne;

d) favorire la titolarità femminile nell'impresa familiare.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti che possono accedere ai benefici previsti nella presente legge sono:

a) le società cooperative e le società di persone, le cui azioni o quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 60 per cento a donne, ovvero i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, la cui esclusiva attività sia la produzione di beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura, commercio e turismo, o la fornitura di servizi ai medesimi settori;

b) le imprese o loro consorzi, le associazioni, i centri di formazione che promuovono corsi di formazione imprenditoriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Art. 3.

(Agevolazioni per l'imprenditoria femminile)

1. A valere sulle disponibilità del fondo previsto all'articolo 4, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale per spese d'impianto e attrezzature;

b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 60 per cento del tasso di riferimento, nella misura del 30 per cento delle spese di impianto e attrezzature, per la durata massima di dieci anni.

2. La misura del tasso annuo d'interesse è ridotta al 50 per cento del tasso di riferimento per i soggetti che hanno sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in relazione ai progetti aziendali connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione ed all'introduzione di nuove tecniche di produzione o di commercializzazione. Sono altresì ammessi alle medesime agevolazioni i progetti che comportino l'avvio o l'acquisto di attività commerciale, turistica, o di attività produttiva nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura, nonché di fornitura di servizi ai medesimi settori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che risultino costituiti con relativa iscrizione, ove prevista dalla legge, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera *a*), possono essere concessi fino al limite massimo del 50 per cento delle spese d'impianto e attrezzature, ovvero fino al limite massimo del 60 per cento per i soggetti che hanno sede nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e comunque in misura non superiore a un miliardo di lire.

5. I mutui di cui al comma 1, lettera *b*), sono assistiti dalle garanzie del codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), può essere concesso un contributo fino al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto per il corso di formazione. L'importo del contributo non può in nessun caso essere inferiore a lire 5 milioni e superiore a lire 30 milioni.

7. Le modalità e le procedure di presentazione delle domande di agevolazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, previo parere vincolante del comitato previsto all'articolo 6, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le agevolazioni sono concesse ed erogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo per le materie di loro competenza, sulla base delle domande approvate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

9. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, su proposta del comitato di cui all'articolo 6, possono disporre la revoca immediata delle agevolazioni ai progetti, per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali i finanziamenti sono stati concessi, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

Si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo.

10. Le agevolazioni previste al presente articolo sono cumulabili con i benefici derivanti da altre leggi dello Stato e da leggi regionali, entro il limite massimo dell'80 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo.

Art. 4.

(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire 300 miliardi per il periodo dal 1991 al 2000, in ragione di 30 miliardi annui a decorrere dal 1991.

Art. 5.

(Finanziamenti agevolati)

1. Per la promozione delle attività indicate nel comma 2, possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 5, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali, di importo non superiore a lire 1 miliardo e non inferiore a 80 milioni di lire. I finanziamenti non possono comunque eccedere l'80 per cento degli investimenti e la durata di dieci anni.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono essere concessi esclusivamente ai soggetti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), con le seguenti finalità:

a) realizzazione dei progetti indicati all'articolo 3, comma 3, non assistiti dai contributi previsti al medesimo articolo;

b) ampliamento ed ammodernamento di locali adibiti all'esclusivo esercizio dell'attività;

c) acquisto o locazione finanziaria di macchinari;

d) acquisto di materie prime e semilavorati.

3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al presente articolo un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento, determinato dal Ministro del tesoro ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. L'Istituto centrale per il credito a medio termine è autorizzato ad utilizzare, ai fini dell'attuazione del disposto di cui al comma 3, quota parte delle residue disponibilità finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Comitato per le pari opportunità)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato per le pari opportunità composto: dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da suo delegato che lo presiede; dai Ministri del turismo e dello spettacolo, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, o loro delegati; da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con grado di direttore generale; da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dei coltivatori diretti; da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; da quattordici rappresentanti delle associazioni femminili con stabile organizzazione sull'intero terri-

torio nazionale, operanti nel campo delle parità e delle pari opportunità.

2. I membri del comitato previsto nel presente articolo sono nominati, su designazione delle organizzazioni o associazioni di appartenenza, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e durano in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il comitato elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, uno o due vicepresidenti. Il comitato regola la propria attività stabilendo annualmente un programma di lavoro. Per l'adempimento delle proprie funzioni il comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il comitato promuove lo studio, la ricerca, l'informazione riguardanti l'imprenditoria femminile. A tale fine, il comitato può stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, nonché con l'Osservatorio di cui all'articolo 8. Il comitato gestisce inoltre il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, ai sensi dell'articolo 7.

5. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo previsto all'articolo 4.

Art. 7.

(Gestione del Fondo)

1. Il comitato previsto all'articolo 6 gestisce il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. A tale fine il comitato esamina le domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7, ed accerta la rispondenza delle stesse ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti agli articoli 2 e 3. Il comitato valuta ed approva sulla base di una istruttoria tecnica le proposte di concessione dei contributi, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il rafforzamento e la qualificazione delle forze imprenditoriali femminili;

b) garantire che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, siano destinati in misura non inferiore al 70 per cento a piccole e medie imprese;

c) la creazione di nuove attività imprenditoriali nei territori del Mezzogiorno, nei settori a più elevato contenuto sostitutivo di importazioni;

d) l'impatto in termini di maggiore occupazione e maggiore valore aggiunto;

e) il rafforzamento e la qualificazione dei servizi all'impresa.

2. Per le istruttorie tecniche di cui al comma 1, il comitato si avvale di un nucleo di consulenza, composto da cinque membri, che abbiano particolare competenza in materia di politica industriale e degli investimenti, nominati a tempo determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione del comitato stesso, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I consulenti previsti al comma 2 sono scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e ad enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.

4. Per il funzionamento del nucleo di consulenza, è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 8.

(Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile)

1. Il comitato per le pari opportunità, di cui all'articolo 6, promuove anche attraverso la convenzione con amministrazioni ed

enti pubblici, anche territoriali, istituti universitari e di ricerca, imprese, istituti di credito, la costituzione di un Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile.

2. L'Osservatorio di cui al presente articolo ha la finalità di approfondire lo studio sulle strutture e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e di individuare le nuove opportunità di innovazione e di investimento che possano favorire l'affermazione di donne imprenditrici. A tale fine può pubblicare ricerche e rapporti periodici, nonché materiale informativo.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai soggetti di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo le amministrazioni e gli enti pubblici possono disporre comandi temporanei del proprio personale dipendente.

5. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura collaborano con l'Osservatorio mediante l'elaborazione periodica di dati e notizie utili riguardanti l'imprenditoria femminile.

Art. 9.

(Azioni positive delle regioni)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, promuovono interventi volti a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nei settori di loro competenza.

2. Le regioni realizzano con la collaborazione delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nell'ambito delle attività di formazione professionale, programmi speciali di orientamento e formazione imprenditoriale, riservati almeno per il 70 per cento alle donne.

3. I programmi di cui al comma 2 devono essere riferiti:

a) alla creazione e conduzione di aziende agricole, artigiane, turistiche;

b) alle tematiche dell'innovazione produttiva ed alle più innovative tecniche di gestione aziendale;

c) alle tematiche collegate ai servizi alle imprese.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dalla presente legge, indicati all'articolo 4, si provvede mediante corrispondente riduzione nella misura dell'1 per cento delle autorizzazioni di spesa recate: dai capitoli iscritti nella categoria XII delle rubriche 4, 6, 8 e 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1991 e seguenti; dai capitoli iscritti nella categoria XII delle rubriche 4, 5 e 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni 1991 e seguenti; dai capitoli 7534 e 7542 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1991 e seguenti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.